


DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO



Milano, 10 febbraio 2017

N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa».

Per correttezza, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze.

a cura di
Giancarlo Modolo

Aspetti generali

Regole operative (art. 6 del D.L. 193/2016)

Presupposto

Art. 6 del D.L. 193/2016 -> possibilità di **definire in via agevolata** le somme **affidate agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.**


**Ambito
oggettivo
della
definizione
agevolata**

Estensione estremamente ampia -> comprende:

➤ **qualsiasi somma "iscritta a ruolo":**

- *esclusi atti antecedenti riscossione coattiva -> avvisi bonari" o "preavvisi telematici" dell'Amministrazione finanziaria o dell'Inps -> somme dovute per definizione del contenzioso tributario (accertamento con adesione, ecc.);*
- *inclusi quelli di accesso alla rateizzazione, se decaduti entro il 31/12/2016 -> se ancora a carico Equitalia per la riscossione delle somme residue.*

Regole operative (art. 6 del D.L. 193/2016)



Natura del debito – somme rottamabili

Tributi erariali	Irpef/Ires, Irap, Iva, imposta di registro e ipo-catastali, imposta donazioni e successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle CCGG, ecc.
Tributi locali	IMU, Tasi, Tarsu/Tia, Tosap, imposta sulla pubblicità, ecc.
Oneri previdenziali	Contributi previdenziali e assistenziali dovuti a Inps, Inail, Enasarco, Casse professionali, ecc.
Altri (?)	Diritti e tasse CCIAA, quota di iscrizione agli ordini professionali, contributi di bonifica, rette delle mense scolastiche, ecc.

inclusi gli inerenti interessi e sanzioni

Tipologia dell'atto

Definizione agevolata riguarda -> oltre alle **cartelle di pagamento**, anche le **somme affidate direttamente** all'Agente della riscossione **senza formazione di un "ruolo"**, come a titolo meramente indicativo:


- avvisi di accertamento esecutivi
- avvisi di addebito dell'Inps.



Attenzione -> si deve trattare di importi affidati a Equitalia, tra cui:

- **avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 2/10/2016**, per i quali sono decorsi i 30 gg previsti dallo spirare dei 60 gg. a disposizione per il pagamento in esso intimato;
- atti conseguenti agli "avvisi bonari" (non pagati) inviati dall'Inps.

Tipologia dell'atto



Somme escluse dalla rottamazione

Ruoli che si devono intendere esclusi

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie

sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali

multe, ammende e sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna

Iva-imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

Carichi non definibili

In pratica,
NON SONO
DEFINIBILI
le somme
inerenti a



Importazioni -> dazi e Iva



Accise



Aiuti di Stato



Condanne penali



Condanne della Corte dei Conti



Sanzioni per violazioni non tributarie



Sanzioni per violazioni di natura non previdenziale o non assistenziale

Costo dell'operazione

Per beneficiare della definizione agevolata il soggetto interessato deve necessariamente provvedere a corrispondere

le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di:

- **imposte e tributi;**
- **contributi previdenziali e assistenziali** [Inps e Inail].

se **cartella di pagamento riguarda solamente sanzioni** -> dovuti i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo + aggi + spese di notifica e oneri per azioni esecutive.

interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

aggio (*da rideterminare su somme dovute in conseguenza della rottamazione*).

oneri per procedure esecutive.

oneri per notifica della cartella di pagamento (€ 5,88).

Importi non dovuti


La definizione agevolata consente al soggetto interessato di non corrispondere

sanzioni.

gli interessi "di mora" (con decorrenza dalla data della notifica della cartella)

<i>Riferimenti</i>	<i>Somme dovute con la rottamazione</i>		
Natura	Sanzioni	Interessi di mora	Altro
Tributi erariali	No	No	Sì
Tributi locali	No	No	Sì
Previdenza	No	No	Sì
Canoni per concessioni pubbliche	Sì	No	Sì
Altre somme	Sì	No	Sì

Ambito soggettivo



Regole operative

Come aderire

Per aderire è necessario utilizzare il modulo «DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata» che deve essere presentato **entro e non oltre il 31 marzo 2017.**

Dove presentare mod. DA1

Allo sportello di Equitalia o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) evidenziati nel modello.

Integrazione dati per definizione

Entro il 31 marzo 2017, è possibile presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modulo «DA1» e specificando solo ed esclusivamente i nuovi carichi che si intende definire.

Definire contenziosi in essere

Per definire contenziosi si deve espressamente dichiarare di rinunciare alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Definizione agevolata ruoli

Piani di rateazione in corso

E' possibile la definizione agevolata, ma devono risultare pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Comunicazioni e somme da pagare

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia procederà a comunicare l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Come pagare a rate

Con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

Quando pagare in unica soluzione

Scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, se è stato deciso di pagare in un'unica rata.

Definizione agevolata ruoli

Piani di rateazione in corso



E' possibile la definizione agevolata, ma devono risultare pagate le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Comunicazioni e somme da pagare



Entro il 31 maggio 2017 Equitalia procederà a comunicare l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Come pagare a rate



Con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

Quando pagare in unica soluzione



Scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, se è stato deciso di pagare in un'unica rata.

Istanza di definizione di cartella rateizzata

Equitalia segnala il quantum dovuto



il soggetto interessato non procede a corrispondere la prima rata o l'unico versamento



l'istanza si deve intendere revocata



La riscossione prosegue in relazione alla rateazione originaria

Equitalia segnala il quantum dovuto



il soggetto interessato procede a corrispondere la prima rata o l'unico versamento in modo non sufficiente



l'istanza si deve intendere perfezionata



Si concretizza la decadenza sia dalla definizione agevolata, sia dalla rateazione originaria

Rateazione

Le somme dovute devono essere corrisposte:

- **in un'unica soluzione** -> entro luglio 2017;
oppure:
- **per il 70%** -> nell'anno 2017;
- **per il 30%** -> nell'anno 2018;

di cui, considerando il numero massimo di rate:

- **3** -> nel **2017** (70% dell'importo dovuto);
- **2** -> nel **2018** (30% dell'importo dovuto).

Interessi dovuti su dilazioni



Sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo (*art. 21 D.P.R. 29.9.1973, n. 602*).

Se pagamento in 5 rate:

- 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
- 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
- 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
- 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
- 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Rateazione

Attenzione -> se si sceglie di pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che corrisponde alla soluzione scelta:

NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2017				Scadenza - % rate anno 2018			Totale	CODICE
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018		
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A
	70%			70%		30%	30%	100%	2B
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A
	35%	35%		70%	30%		30%	100%	3B
	35%	35%		70%		30%	30%	100%	3C
	35%		35%	70%	30%		30%	100%	3D
	35%		35%	70%		30%	30%	100%	3E
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%	4B
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%	4C
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%	4D

Risposte di Equitalia ai commercialisti

Risposte di Equitalia ai commercialisti

1 - Decadenza da rateizzazione in essere

se il contribuente è decaduto da una precedente rateizzazione per un numero di rate rimaste non pagate superiore a quelle ammesse per la procedura di riabilitazione, può accedere alla rottamazione?

risposta

rientrano nell'ambito applicativo della **definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 [24 ottobre 2016]** a condizione che, **entro il 31 marzo 2017**, risulti saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016.

Pertanto, il contribuente decaduto prima di tale data può aderire senza vincoli alla definizione agevolata.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

2 - Aspetto vincolante dell'istanza

la presentazione dell'istanza - *ancor prima del pagamento della prima rata* - **costituisce una manifestazione di volontà irrinunciabile di aderire alla rottamazione?**

In pratica, ad esempio, se il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall'agente della riscossione nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, o per il solo fatto di aver presentato l'istanza gli preclude di tornare indietro?

risposta

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

A seguito del mancato pagamento della prima o dell' unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

3 - Rottamazione avvisi di accertamento

In caso di accertamento con adesione -> la prima rata dell'adesione scade il 14 dicembre -> non viene pagata e l'ufficio emette avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2016.

Tale avviso di accertamento è rottamabile se non viene "affidato " a Equitalia entro il 31 dicembre?

risposta

Rientrano nell'**ambito applicativo della definizione agevolata i carichi** (ruoli, Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate/Dogane e Monopoli, Avvisi di addebito emessi dall'Inps) **affidati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.**

Carichi iscritti a ruolo -> data di consegna viene determinata ai sensi dell'art. 4 del D.M. 321/1999, per cui la data di consegna:

- *per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese;*
- *per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo).*

Risposte di Equitalia ai commercialisti

4 - Rottamazione cartelle

la presentazione del modello DA1, può avvenire tramite Pec.

Nel modello è previsto che il contribuente possa essere domiciliato presso un indirizzo Pec che dovrebbe essere anche quello del professionista delegato.

Una volta eletto domicilio Pec all'interno del modello DA1, con la sottoscrizione della delega al professionista nello stesso modello, il predetto modello può anche essere presentato a mezzo Pec del professionista delegato, corredato da documento di riconoscimento del contribuente e del professionista stesso?

risposta

Il modello DA1 prevede una sezione da compilare nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente.

La delega evidenzia anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni al riguardo.

Utilizzando lo strumento della delega è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

La delega deve essere anche compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o Pec da soggetto diverso da quello del richiedente.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

5 - Procedure esecutive

Equitalia, pur ricevendo richiesta di rottamazione, in caso di richieste da parti di enti pubblici prima del pagamento delle fatture procede con pignoramento immediato delle somme.

Tale procedura rende impossibile al contribuente di aderire alla rottamazione, in quanto attuata durante i termini previsti per la rottamazione crea confusione ed iniquità.

risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l'Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione:

- non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive;
- e:
- non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

6 - Procedure esecutive

Equitalia, pur ricevendo richiesta di rottamazione, in caso di richieste da parti di enti pubblici prima del pagamento delle fatture procede con pignoramento immediato delle somme.

Tale procedura rende impossibile al contribuente di aderire alla rottamazione, in quanto attuata durante i termini previsti per la rottamazione crea confusione ed iniquità.

risposta

Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l'Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione:

- non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive;
e:
- non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale.

Pertanto, nel caso di specie, in presenza di verifica di inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e conseguente pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto si tratta di fase avanzata del procedimento.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

7 - Tributi di competenza di ente creditizio diverso dall'Agenzia delle entrate

se un contribuente ha debiti iscritti a ruolo presso un ente creditizio diverso dall'Agenzia delle entrate e presenta domanda di rottamazione dei ruoli, gli verranno stralciati definitivamente sanzioni e interessi di mora?

risposta

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. 46/1999, l'ente creditizio non ha autorizzato Equitalia alla rateazione dei carichi iscritti a ruolo, lo stesso deve emettere dei piani in proprio che prevedono la dilazione della sola imposta con conseguente sospensione del carico fino al pagamento integrale delle somme ed il pagamento in unica soluzione delle sanzioni ed interessi che non sospende.

Il contribuente – in questi casi – può aderire alla rottamazione, nei limiti di legge, per il carico residuo in riscossione.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

8 – Modello DA1

Il contribuente, in presenza di due cartelle, intende procedere alla definizione di una cartella, mentre per un'altra si riserva di definirla successivamente con la presentazione di un nuovo modello?

Inoltre, nell'ambito della definizione rientrano anche gli avvisi dei Monopoli per mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse?

risposta

Il contribuente ha la possibilità di presentare - entro il 31 marzo 2017 - più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell'ambito delle stesse per singoli ruoli.

Essendo esclusi dall'ambito applicativo i soli carichi relativi a

- risorse proprie tradizionali della Comunità europea;
- somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

non si ravvisano elementi ostativi alla presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all'avviso dei Monopoli.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

9 – Cartelle erede e interessi di mora

Un erede ha ottenuto lo storno delle sanzioni dalle cartelle esattoriali ereditate.
Aderendo alla rottamazione delle cartelle potrebbe ottenere lo storno anche degli interessi di mora?

risposta

Certamente, sussiste la possibilità di aderire.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

10 – Definizione agevolata presentata da parte del curatore fallimentare

E' possibile la presentazione dell'istanza da parte di un curatore fallimentare?

risposta

Sì.

Nell'ambito della procedura fallimentare **legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il curatore:**

- preventivamente autorizzato dal Giudice Delegato;
- e:
- con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

11 – Rinuncia al contenzioso giudicato interno

I ricorsi avverso un avviso di accertamento hanno, in tre gradi di giudizio (provinciale, regionale, ottemperanza), hanno prodotto altrettante sentenze favorevoli al contribuente (oltre l'80% dei maggiori imponibili sono stati annullati dai giudici).

L'agenzia ha sempre esplicitamente prestato acquiescenza alle sentenze.

Ora la controversia è in Cassazione su ricorso del contribuente.

Nel frattempo Equitalia ha notificato cartelle di pagamento prima per la riscossione del terzo a titolo provvisorio. In seguito tali cartelle sono state parzialmente sgravate dall'Agenzia delle entrate in ottemperanza alle sentenze.

Considerato che le sanzioni sulle somme ammontano a circa il 60% delle somme residue, l'eventuale adesione alla rottamazione che effetto produce?

risposta

L'eventuale adesione alla rottamazione determina il pagamento dell'imposta principale, degli interessi iscritti a ruolo, del diritto di notifica, delle spese di procedura, degli aggi riferiti ai tributi da pagare.

Il contribuente deve, però, rinunciare al contenzioso in essere.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

12 – Rottamazione rateazioni in corso

Per un contribuente con una rateazione in corso, tuttavia non completamente in regola con i pagamenti, ci si chiede se è sufficiente, per accedere alla rottamazione, deve pagare:

- le sole tre rate di ottobre, novembre e dicembre 2016;
oppure:
- l'intero debito scaduto?

risposta

devono essere pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

13 – Rottamazione rateazioni in corso

Una società ha in corso una dilazione di un avviso di addebito INPS affidato ad Equitalia nel 2014. La società non ha pagato 3 rate non consecutive nel periodo novembre 2015-settembre 2016 e ha pagato le rate scadente nel periodo 01/10 – 31/12/2016 in ritardo. Può accedere alla procedura di definizione agevolata?

risposta

No, in quanto devono risultare pagate tutte le rate al 31 dicembre 2016.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

14 – Rottamazione rateazioni in corso

Le rate scadenti nel periodo 1/10-31/12/2016 devono essere in regola con i pagamenti a quale data:

- al 31 dicembre 2016;
oppure:
- entro la data di presentazione dell'istanza cioè entro il 31 marzo 2017?

risposta

Entro il 31 marzo 2017, deve risultare saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016.

In caso di pagamento tardivo dovranno essere versati gli interessi di mora relativi al tardivo versamento delle rate.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

15 – Effetti mancato, insufficiente o tardivo pagamento rate

In caso di accoglimento della rottamazione e pagamento di alcune delle rate concordate, è corretto ritenere che su quanto pagato non saranno nuovamente aggiunte le somme stralciate?

risposta

No. L'agevolazione riguarda il carico residuo da pagare.

In caso di mancato pagamento o di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata *oppure* di una qualsiasi rata successiva alla prima, **la definizione non produce alcun effetto** e, quindi, eventuali somme già versate in forza della definizione agevolata saranno considerate in acconto sul totale dell'importo complessivamente dovuto.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

16 – Parziale rottamazione di cartelle con rateazioni in corso

Un contribuente che decide di rottamare una o più cartelle rientranti in una rateazione regolarmente in corso formata da più cartelle:

- 1) deve ottenere da Equitalia un nuovo piano di ammortamento senza includere le cartelle rottamate (e con quali tempistiche)?
- 2) in attesa dell'accoglimento della rottamazione, deve proseguire nel pagamento mensile della rateazione?

risposta

Il contribuente deve continuare a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i Rav relativi a tutto il piano di dilazione, ma presentandosi presso gli sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia:

<https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action>
per il pagamento *on line* delle singole cartelle inserite nel piano.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

17 – Dilazione sospesa o decaduta

Cartelle con richiesta e ottenimento della dilazione nel 2013.

Le rate dal mese di febbraio 2015 ad oggi non sono state pagate.

Sussiste la possibilità di accedere al beneficio della rottamazione?

Si potrebbe ipotizzare che la dilazione è sospesa e non decaduta, pur non avendo pagato 8 rate consecutive?

risposta

Sì, il contribuente che è decaduto prima della entrata in vigore del DL 193/2016 (24 ottobre 2016), ha la possibilità di aderire senza vincoli alla definizione agevolata.

Nell'ipotesi prospettata, il contribuente è certamente decaduto dal diritto alla rateazione.

La revoca della dilazione riguarda esclusivamente l'Agente della riscossione in quanto si tratta di mera gestione tecnica.

Risposte di Equitalia ai commercialisti

18 – Dilazione sospesa o decaduta

Nel caso in cui la situazione debitoria di un contribuente si sviluppi in più province o regioni, è necessario presentare un'istanza separata per ciascuna provincia *oppure* per ciascuna regione?

risposta

La dichiarazione di adesione può contenere cartelle/documenti riferiti a più ambiti territoriali (province); deve, però, risultare presentata a uno degli ambiti in cui il soggetto interessato è iscritto anagraficamente.

Contenuto dell'istanza di definizione agevolata

Modulo DA1



A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Art. 6 del D.L. n. 193/2016)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
..... codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:

- l'indirizzo PEC.....
- la propria abitazione;
- il proprio ufficio/la propria azienda;
- altro (indicare eventuale domiciliatario).....

Comune..... (Prov.)

Indirizzo..... CAP..... Telefono.....

prima parte -> dati del soggetto che presenta l'istanza e domicilio presso in quale essere contattato dell'Agente della riscossione (*se il dichiarante è legale rappresentante, titolare, tutore o curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, indicare anche quelli della persona, società, ditta, ente o associazione, per cui si chiede la definizione agevolata*).

Modulo DA1

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Per un debito chiesto con:

- **una cartella** -> specificare numero della cartella;
- **un avviso di accertamento esecutivo affidato all'agente entro il 31.12.2016** -> indicare il riferimento interno presente nell'avviso di presa in carico inviato dall'agente della riscossione.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

Emittente Equitalia SpA Agente della riscossione - prov. di Roma Via Cristoforo Colombo 269 00147 ROMA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate
Cassa italiana di previdenza e assistenzia dei geometri

DESTINATARIO
Gentile
Sig. ROSSI MARIO

Cod. Fisc. R5SMRAS0A01H501X

Num. richiesta: 02654

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 00939111 13

R

67218900000 - 1

Gentile
ROSSI MARIO

Raccomandata n. 67218900000 - 1
Documento n. 00111201600000155000
Riferimento interno n. 69716010000000001000
Codice fiscale

Oggetto: avviso di presa in carico.

Gentile

Riferimento interno n. 69716010000000001000

Modulo DA1

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Per aderire alla definizione agevolata per **un avviso di addebito ricevuto direttamente dall'Inps e affidato all'agente della riscossione** -> indicare il **numero dell'atto**.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

ROSSI MARIO

Formato il 23 gennaio 2015

Numero dell'atto 301 2015 12345677 55 000

Modulo DA1

con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

La compilazione di pagina 2 del prospetto del modulo DA1 di Equitalia non è obbligatoria.

Riguarda definizione agevolata di alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pag. 1.

Con il numero progressivo che individua la cartella, nel prospetto si riporta l'identificativo delle somme affidate all'agente della riscossione delle quali si chiede la definizione.

Esempio il numero di ruolo:

dell'anagrafe della presente cartella
Ruolo n. 2015/250731
Resto eseguito in data 20.01.2015.
Ruolo ordinario.

Se la definizione riguarda solo:

- **alcuni degli Enti presenti in cartella** -> indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione «*Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*»;
- **somme di uno stesso Ente** -> indicare il relativo riferimento desumibile alla voce estremi dell'atto nella sezione «*Dati identificativi della cartella*».

Modulo DA1-definizione parziale

**Definizione parziale
all'interno di una cartella**



Si possono individuare i singoli ruoli



All'interno di un ruolo si individuano i singoli carichi



Si definisce il singolo carico

**Definizione parziale
all'interno di una cartella**



Si possono individuare i singoli ruoli



Si definisce l'intero ruolo

Modalità di calcolo e di pagamento

Modalità pagamenti

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione tramite:

- **domiciliazione sul c/c bancario** -> Equitalia invia all'interessato, unitamente alla "Comunicazione di adesione", il modulo per attivare l'addebito;
- **bollettino precompilato** -> che sarà inviato al contribuente **entro il 31.5.2017**, se non risulta attivata la possibilità di pagamento mediante c/c bancario;
- **sportelli dell'Agente della riscossione.**

Attenzione -> se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di **procedura concorsuale**, nonché *in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa* (RD n. 267/42), si rende operativa la disciplina dei **crediti prededucibili** -> pertanto quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo può essere utilizzato per la definizione in argomento, prima del soddisfacimento degli altri crediti.

Definizione agevolata ruoli – effetti istanza

Con l'istanza di adesione alla definizione agevolata [modello DA1] vengono **sospesi**:

- **i termini di prescrizione e/o decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
- **gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere** relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016.

Sospensione -> opera fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute all'Agente della riscossione per quanto oggetto della richiesta di definizione agevolata

L'Agente della riscossione, pertanto, **non può**:

- avviare **nuove azioni esecutive**;
- iscrivere **nuovi fermi amministrativi / ipoteche**;
- proseguire le **azioni di recupero coattivo** precedentemente avviate, se non ha avuto luogo il primo incanto con esito positivo o non è stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

N.B.: sono **fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che risultano già iscritti** alla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

Aggio di riscossione

Aggio di riscossione -> viene fissato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

AGGIO (= "ONERI DI RISCOSSIONE" dal 1° gennaio 2016)

<i>Pagamento della cartella</i>	<i>a carico</i>	<i>per i carichi affidati dal 1/1/2016</i>	<i>per ruoli emessi dal 1/1/2013 al 31/12/2015</i>	<i>per ruoli emessi fino al 31/12/2012</i>
entro 60 giorni dalla notifica	del debitore	3%	4,65%	4,65%
	dell'ente creditore	3%	3,35%	3,35%
dopo 60 giorni dalla notifica	del debitore	6%	8,00%	9,00%

Base di calcolo -> somme iscritte a ruolo:

- **esclusi interessi di mora** per ruoli consegnati dal 13/07/2011 e le **spese di notifica**;
- **incluse sanzioni** pecuniarie (o somme aggiuntive su contributi INPS e i premi INAIL) e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

Aggio in sede di rottamazione

Definizione agevolata = pagamento dell'intero aggio di riscossione, ridotto in modo proporzionale all'importo rottamato senza, quindi, considerare le sanzioni.

Caso -> = cartella di pagamento per omesso versamento Ires del periodo 2011:
- imposta: € 10.000 - sanzioni: € 3.000 - interessi di ritardata iscrizione a ruolo: € 1.060 - interessi di mora: € 820,07. L'aggio si riduce da € 1.124 ad € 884.

AGGIO (= "ONERI DI RISCOSSIONE" dal 1° gennaio 2016)

<i>Dettaglio</i>	<i>CARTELLA</i>	<i>rilevanti per aggio</i>	<i>ROTTAMAZIONE</i>	<i>rilevanti per aggio</i>
imposta	10.000,00	800,00	10.000,00	800,00
sanzioni	3.000,00	240,00		
interessi ritardata iscrizione a ruolo	1.060,82	84,87	1.060,82	84,87
interessi di mora	820,07			
Oneri notifica	5,88		5,88	
		1.124,87		884,87

Aggio in sede di rottamazione

Definizione agevolata = pagamento dell'intero aggio di riscossione, ridotto in modo proporzionale all'importo rottamato senza, quindi, considerare le sanzioni.

In concreto, la **definizione agevolata presuppone**, come regola, il pagamento dell'intero aggio di riscossione.

In sede di Telefisco 2017, è stato affermato che:

- **deve essere abbattuto** in modo **proporzionale** all'importo rottamato;
- **senza, dunque, considerare le sanzioni;**

tenendo presente che sono **"rottamabili"** **le sole somme che residuano da pagare al 1° gennaio 2017.**

Costo della definizione agevolata

Per la definizione della cartella (conferma anche in sede di Telefisco 2017):

- si devono tenere in considerazione **le sole somme in generale dovute in sede di rottamazione**, e, quindi, devono scomputare i soli importi **già versati a titolo** di:
 - capitale e interessi inclusi nei carichi affidati;
 - aggio e rimborso spese per procedure esecutive;
 - spese di notifica della cartella di pagamento;

- **restano acquisite e non rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni** incluse nei carichi affidati (**o somme aggiuntive** dovute all'Inps) (interessi di mora e/o interessi di dilazione per il rateizzo), riconducibili, alle somme che in generale rimangono dovute in sede di rottamazione.

Esempio conteggio

Caso 1 - si ipotizza una cartella di pagamento per omesso versamento dell'imposta di registro.

Tributo dovuto	€ 1.000,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 30% della maggiore imposta	€ 130,00;
+ sanzioni	€ 300,00;
+ interessi di mora	€ 11,00;
+ oneri di riscossione	€ 86,00;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 1.532,88.

Soluzione -> rottamazione cartelle Equitalia:

Tributo dovuto	€ 1.000,00;
+ aggio (<i>riduzione di € 18,20</i>)	€ 67,80;
+ interessi ritardata riscossione (ex aggio)	€ 130,00;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 1.203,68.

Esempio conteggio

Caso 2 - si ipotizza che a un contribuente sono state contestate dall'Agenda delle entrate detrazioni Irpef indebite per € 3.400,00 di maggiore imposta accertata e conseguente emissione di cartella di pagamento, con i seguenti dati:

Imposta dovuta	€ 3.400,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta	€ 3.060,00;
+ sanzioni	€ 440,00;
+ interessi di mora	€ 104,55;
+ oneri di riscossione	€ 560,36;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 7.570,79.

Soluzione -> rottamazione cartelle Equitalia:

Imposta dovuta	€ 3.400,00;
+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta	€ 3.060,00;
+ aggio (<i>riduzione di € 43,56</i>)	€ 516,80;
+ spese di notifica	€ 5,88;
= Totale cartella da pagare	€ 6.982,68.

Casi particolari da valutare

Presenza di pagamenti parziali

La definizione agevolata dei ruoli si deve ritenere possibile anche per coloro che hanno già corrisposto parzialmente le somme iscritte a ruolo.

In presenza di un provvedimento di dilazione dell'Agente della riscossione, per poter accedere alla definizione agevolata sussiste la condizione che, in relazione al piano rateale in essere, risultino eseguiti tutte le corrisposizioni scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Attenzione -> se il contribuente effettua i pagamenti di «ottobre, novembre e novembre 2016», tali versamenti vengono computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota.

Equitalia ha chiarito che la **condizione dell'avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016** sembra potersi ritenere verificata anche in caso di **pagamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.**

Effetto giuridico dell'affidamento del ruolo

L'art 12 del D.P.R. 602/73 relativo alla formazione e al contenuto dei ruoli prevede che l'ufficio competente provveda a formare ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.

In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

I dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione sono individuati dal D.M. 3.9.1999 che all'art.4 prevede che i ruoli trasmessi al CNC (ora Equitalia) tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Ne deriva che secondo un'interpretazione strettamente letteraria della norma:

- i ruoli trasmessi tra il 16 e il 31 dicembre 2016 non sono ammessi alla definizione agevolata;
- la stessa Equitalia ha chiarito che "l'effetto giuridico di affidamento del ruolo all'agente della riscossione, si produce con la consegna dello stesso ruolo; pertanto, in considerazione del combinato disposto dell'art.6, comma 1 del D.L. 193/2016, e dell'art.4 del D.M. 321/99, **non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i ruoli con data di consegna 10 gennaio 2017**".

Presenza di pagamenti parziali

Il contribuente dal punto di vista pratico e dell'esborso effettivo provvederà al pagamento integrale delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse.

Il contribuente oltre alla maggiore imposta evasa deve versare anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo.

Ne deriva che:

- le somme da corrispondere devono essere individuate considerando solo gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi presenti nei carichi (aggio e spese sia per le procedure esecutive, sia di notifica della cartella di pagamento;
- vengono acquisite e non rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora, nonché di sanzioni e somme aggiuntive;
- il pagamento della prima/unica rata di quanto dovuto per la definizione determina, per i carichi definibili, la revoca della dilazione in essere.

Diniego all'agevolazione

Come regola procedurale, l'**Agente della riscossione non ha la possibilità di opporre il diniego all'adesione della definizione dei ruoli**, in quanto, in merito, non ha alcuna discrezionalità operativa.

Si ritiene, pertanto, che il **diniego può riguardare solamente ragioni e/o motivi di legittimità**, come, a titolo meramente indicativo, nel caso in cui l'istanza presentata faccia riferimento a carichi rientranti tra quelli espressamente «non definibili» (es.: se riferiti all'Iva dovuta all'importazione).

Ai fini operativi, la scadenza per il **diniego all'adesione della definizione dei ruoli** è individuabile nella data del 31 maggio 2017: cioè entro il termini entro il quale l'Agente della riscossione è tenuto a segnalare l'entità delle somme riguardanti la definizione dell'istanza presentata.

È evidente che se viene impugnato il diniego e **se viene accolto il ricorso**, si ritiene la sussistenza del diritto al perfezionamento e, quindi, alla concreta definizione.

Ingiunzioni fiscali/Comuni e Città metropolitane

L'art. 6-ter del DL 193/2016 ha ricompreso nel perimetro applicativo della definizione agevolata:

- le somme (anche tributarie) non riscosse **delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni**
- a seguito di provvedimenti di **ingiunzione fiscale**.



Attenzione: gli enti territoriali avevano la possibilità di stabilire entro il 1° febbraio 2017 (cioè entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della L. 225/2016 di conversione del DL 193/2016), con apposito regolamento, **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate** [restano dovuti gli interessi di mora].

Caso COMUNE DI MILANO -> in data 27 gennaio 2017 il sindaco Giuseppe Sala ha stabilito che nessuna cartella beneficerà di detrazioni. Ma la situazione è diversa -> a Milano risultano rottamabili le cartelle emesse dal 2000 al 2014, quando l'attività di riscossione era affidata a Equitalia -> quelle successive, gestite da Palazzo Marino, non potranno godere dell'agevolazione.

Effetti penali

A norma degli artt. 13 e 13-*bis* del D.Lgs. 74/2000, il pagamento del debito derivante dalla definizione dei ruoli può validamente costituire non solamente una **condizione attenuante**, ma anche una **situazione di non punibilità del reato fiscale**.

Infatti, per disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 74/2000, i delitti di omessa corresponsione:

- dell'Iva (art. 10-*ter*);
- delle ritenute alla fonte (art. 10-*bis*);
- delle indebita compensazione di crediti (art. 10-*quater*);

non sono punibili se il pagamento integrale delle somme dovute (interessi e sanzioni comprese), si è perfezionato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Pertanto, anche la corresponsione delle somme ex DL 22.10.2016 n. 193 costituisce una situazione o causa di non punibilità.

Decadenza

Il soggetto interessato **decade dalla definizione agevolata** in presenza di:

- versamento **insufficiente**;
- **tardivo** versamento;
- **mancato** versamento;

dell'**unica rata** o di **una delle rate** che compongono la dilazione del pagamento.

La **decadenza** determina che:

- l'agevolazione **non esplica effetti** -> quindi: **ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e/o decadenza** per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;
- i pagamenti eventualmente effettuati vengono **acquisiti a titolo di acconto** della somma iscritta a ruolo *“e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione **prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato**”* ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riepilogo

**ruoli affidati
all'Agente della
riscossione dal
2000 al 2016**



**presentazione domanda di adesione modello DA1 entro il 31
marzo 2017**

pagamento:

**capitale + interessi
+ aggio + rimborso spese**



in unica soluzione -> entro mese di luglio 2017



Massimo 5 rate -> di cui:

70% nel 2017 (massimo -> 3 rate)

30% nel 2018 (massimo -> 2 rate)

Non devono essere corrisposti:

**sanzioni
e interessi di mora**

**N.B.: sulle rate sono dovuti, a decorrere dal 1°
luglio 2017, gli interessi del 4,50% annuo
(art. 21 D.P.R. 29.9.1973, n. 602).**



***Grazie
per l'attenzione
prestata***